



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI RICONOSCIMENTI ONORIFICI C.O.N.S.

Art. 1 - Istituzione

Il C.O.N.S. istituisce le Medaglie al Merito Sportivo, il Collare Olimpico e la Fiamma d'Oro, allo scopo di consacrare con attestazioni onorifiche enti e persone che abbiano conseguito titoli di rilevante benemeranza verso lo Sport sammarinese.

Art. 2 – Medaglia al Merito Sportivo

2.1. La Medaglia al Merito Sportivo è d'Oro, d'Argento e di Bronzo. Essa può essere concessa ai seguenti soggetti sammarinesi o forensi residenti:

- a) alla bandiera di Enti sportivi che con continuità e meritoria azione in campo promozionale e agonistico abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel paese;
- b) ai cittadini che, con benemerita dedizione, abbiano lungamente servito lo Sport;
- c) agli agonisti che abbiano conseguito risultati di significativo livello, secondo le valutazioni della Commissione Premi di cui al successivo articolo 6.

2.2. Per le Associazioni Sportive è tassativo che il periodo previsto per l'attività sportiva sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le stesse debbano essere in attività al momento della proposta.

2.3. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti. Sono cumulabili i periodi di svolgimento di pratica agonistica attiva con quella dirigenziale.

2.4. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività, o anzianità.

Art. 3 – Requisiti

3.1. Fermi restando i titoli di merito di cui all'art. 1, per conseguire la Medaglia al Merito Sportivo d'Oro è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art. 2 sia almeno di:

- anni 50 per le associazioni di cui alla lettera a)
- anni 30 per le persone di cui alla lettera b)

3.2. Per la Medaglia al Merito Sportivo d'Argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art. 2 sia almeno di:

- anni 30 per le associazioni di cui alla lettera a)
- anni 20 per le persone di cui alla lettera b)

3.3. Per la Medaglia al Merito Sportivo di Bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art. 2 sia almeno di

- anni 20 per le associazioni di cui alla lettera a)
- anni 12 per le persone di cui alla lettera b)

3.4. Il giudizio sui requisiti di cui al paragrafo c) dell'art. 2, ai fini dell'attribuzione del tipo di Medaglia è rimesso alla Commissione Premi.

Art. 4 – Collare Olimpico

Il Collare Olimpico è l'emblema con cui il C.O.N.S. riconosce titoli di straordinaria benemerita e amicizia dimostrata in favore dello Sport sammarinese. Esso può essere conferito esclusivamente a Enti o persone di non sammarinesi né residenti.

Art. 5 – Fiamma d'Oro

La Fiamma d'Oro è l'emblema con cui il C.O.N.S. riconosce titoli di straordinaria benemerita dimostrata in favore dello Sport sammarinese. Esso può essere conferita a Enti e persone sammarinesi o residenti.

Art 6 – Commissione Premi

6.1 Il conferimento di tutti i riconoscimenti è fatto dal Presidente del C.O.N.S., previa delibera della Commissione Premi, formata da quattro membri, due appartenenti al Consiglio Nazionale e uno al Comitato Esecutivo C.O.N.S. Il Presidente del C.O.N.S. ne fa parte come membro di diritto e con voto doppio in caso di parità di suffragi.

6.2. La raccolta dei dati dei premiandi e la periodicità di assegnazione delle onorificenze è a cura della Commissione Premi.

6.3 La Commissione Premi è nominata dal Consiglio Nazionale per la durata di un ciclo Olimpico e i suoi componenti sono rinnovabili.

6.4. La Commissione Premi adotta le proprie delibere in via definitiva.

Art. 7 - Consegna

La mancata presenza personale dei premiati all'atto della cerimonia dei conferimenti, eccettuate cause di forza maggiore e motivate per iscritto, determina la revoca del riconoscimento.

Art 8 – Revoca

Il conferimento delle Medaglie al Merito Sportivo, del Collare Olimpico e della Fiamma d'Oro può essere revocato dal Presidente del C.O.N.S., qualora intervengano fatti incompatibili fra il comportamento dell'assegnatario e i principi dell'etica e della lealtà sportiva, su proposta motivata dal Presidente del C.O.N.S.

Art. 9 – Diplomi

9.1. Per tutte le decorazioni viene rilasciato all'assegnatario un diploma e un distintivo attestante l'avvenuta concessione, firmato dal Presidente del C.O.N.S.

9.2. Esso deve indicare il nome dell'assegnatario, la data di rilascio del diploma nonché il numero d'ordine corrispondente a quello scritto in apposito registro in consegna al Segretario Generale del C.O.N.S.

Art. 10 – Riconoscimenti Extra Regolamento

Il Presidente del C.O.N.S., di sua autonoma iniziativa, ha facoltà, nell'arco dell'anno, di conferire premi speciali Extra-Regolamento per benemerite e risultati significativi non contemplati dal Regolamento.

Testo emendato dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre 2018